

ALLEGATO "B" AL ROGITO N. 7381

STATUTO

Articolo 1

E' costituita in Roma l'Associazione consortile senza scopo di lucro denominata "Club dei Circoli Sportivi Storici", con sede legale in Roma, attualmente in Lungotevere Flaminio n.25, presso il Circolo Canottieri Lazio.

Articolo 2

Fanno parte del "Club dei Circoli Sportivi Storici", come Associati ordinari, i Circoli costituiti in Società o Associazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro che siano affiliati alle Federazioni nazionali sportive presso il CONI, che abbiano sottoscritto l'atto costitutivo o che siano stati ammessi dalla Consulta dei Presidenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'appartenenza.

Articolo 3

Ferma restando l'assoluta autonomia dei singoli Associati, ed in armonia con i rispettivi statuti, l'Associazione si propone di svolgere, nell'interesse e per conto dei singoli Associati che aderiscano alle singole iniziative, le attività consultive, organizzative, attuative comunque connesse con l'attività sportiva dilettantistica.

In particolare potrà assumere la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli Associati; con particolare riferimento ai rapporti con le istituzioni sportive e non; favorire e sostenere la cooperazione e la sinergia tra/e degli Associati, promuovere intese, rapporti ed accordi con organismi similari nazionali ed internazionali che si propongono le stesse finalità; svolgere, se richiesta, funzione di gruppo d'acquisto ed ogni altra attività nell'interesse e in favore degli Associati.

Articolo 4

L'ammissione alla Associazione avviene per domanda.

L'accettazione è decisa dalla Consulta dei Presidenti con l'unanimità dei voti.

L'ammissione alla Associazione è subordinata alla sussistenza in capo al richiedente delle stesse caratteristiche dei Circoli fondatori e comporta l'obbligo per l'Associato di osservare il presente Statuto e gli emanandi regolamenti, nonché di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni assunte o stipulate dagli organi dell'Associazione, nell'ambito degli scopi della stessa.

La qualità di Associato si perde:


- a) per dimissioni;
- b) per cessazione dell'attività;
- c) per esclusione.

Le dimissioni devono essere notificate alla Consulta dei Presidenti ed hanno effetto immediato, salvo l'assolvimento degli obblighi contributivi dell'anno in cui le dimissioni sono state presentate.

Gli Associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune. L'Associato che sia inadempiente agli obblighi sociali è soggetto nei casi di particolare gravità dell'infrazione sino al provvedimento di esclusione.

L'adozione del provvedimento spetta alla Consulta dei Presidenti, previa contestazione e convocazione dell'interessato.

Articolo 5



All'atto dell'accettazione della domanda di ammissione alla Associazione è dovuta dall'Associato la tassa di iscrizione e la quota annuale, anche prorata, nella misura stabilita dalla Consulta dei Presidenti su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Sono organi della Associazione:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- l'Assemblea degli Associati;
- la Consulta dei Presidenti;
- il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche elettive dell'Associazione sono gratuite.

Articolo 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede le riunioni della Consulta dei Presidenti, vigila sull'attuazione delle deliberazioni degli organi preposti e presiede alla amministrazione ordinaria.

Può nominare delegati, procuratori speciali e singole Commissioni per questioni particolari.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la legale rappresentanza dell'Associazione e le funzioni del Presidente sono attribuite al Vicepresidente.

Articolo 8

Il Segretario Generale provvede alla tenuta dei libri sociali ed alla redazione dei verbali Assembleari e di Consiglio.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente ne assume le funzioni, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 9

All'Assemblea prendono parte gli Associati in regola con il pagamento delle quote associative tramite loro rappresentanti muniti di delega scritta; a ciascun Associato spetta un voto. La convocazione viene fatta con lettera, fax, e-mail certificata o mezzo equipollente contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora ed argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per la riunione.

Per la validità delle deliberazioni di Assemblea è necessaria la partecipazione in prima convocazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti.

Articolo 10

L'Assemblea si riunisce presso la sede del Circolo del Presidente di turno in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli Associati o dei membri della Consulta dei Presidenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, il quale nomina un Segretario, in caso di assenza del Segretario Generale, e delibera a maggioranza dei voti presenti in Assemblea.

L'Assemblea:



- nomina il Consiglio Direttivo e, al suo interno, il Segretario Generale;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- formula le direttive dell'azione associativa;
- delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno;
- determina anno per anno l'importo delle quote di iscrizione per i nuovi iscritti e delle quote annuali degli Associati e degli aderenti;

Per deliberazione relativa alle modifiche statutarie, a spese straordinarie e allo scioglimento dell'Associazione occorre la maggioranza dei due terzi degli Associati.

Il primo Consiglio Direttivo, ivi compreso il Segretario Generale, viene nominato in sede di Atto Costitutivo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Segretario Generale e da n.6 (sei) Consiglieri, tutti appartenenti a Circoli diversi. Il Consiglio resta in carica per n. 2 (due) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Generale almeno trimestralmente ed ogni volta che sia richiesto per iscritto da un terzo dei Consiglieri, presso la sede del Circolo del Presidente di turno. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Segretario Generale.

Può essere dichiarato decaduto dalla carica colui che, senza giustificato motivo, sia risultato assente per tre sedute consecutive.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno dei componenti, il Consiglio provvederà al reintegro per cooptazione, su designazione del Circolo di appartenenza del componente, decaduto o cessato per qualunque motivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:



- la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- la determinazione, nell'ambito delle direttive stabilite dall'Assemblea e dalla Consulta dei Presidenti, delle condotte ed intese per il raggiungimento dei fini associativi, elaborando ed approvando i piani annuali di attività;
- la proposta alla Consulta dei Presidenti di eventuali modifiche allo Statuto;
- la proposta alla Consulta dei Presidenti dei regolamenti interni;
- l'adempimento di tutte le attribuzioni previste da leggi, regolamenti e disposizioni in materia;
- la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relativa relazione da sottoporre alla Consulta dei Presidenti;
- l'assunzione dei dipendenti, di qualsiasi livello;
- la nomina di Commissioni interne.

Articolo 12

I Presidenti dei Circoli Associati costituiscono la Consulta dei Presidenti; essi nominano al loro interno il Presidente ed il Vicepresidente, che durano in carica due anni a rotazione, salvo contraria determinazione della Consulta e, comunque, fino alla nomina del successore.

In sede di Atto Costitutivo vengono nominati il primo Presidente ed il primo Vicepresidente.

La Consulta dei Presidenti avrà compiti consultivi e propositivi sulle tema-



tiche di interesse della Associazione e provvederà in particolare:

- a sottoporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto eventualmente proposte;
- ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo e la relativa relazione;
- ad approvare le domande di ammissione;
- a deliberare i provvedimenti sanzionatori ed eventualmente di esclusione.

La Consulta dei Presidenti si riunirà presso la sede del Circolo di appartenenza del Presidente di turno su convocazione del Presidente o, in sua vece, del Vicepresidente.

Alle riunioni della Consulta dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale.

Potranno essere previste riunioni congiunte con la partecipazione del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni verrà redatto verbale.

Articolo 13

Le delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Consulta dei Presidenti devono essere riportate sui rispettivi libri a firma del Presidente o del Segretario Generale.

Articolo 14

L'esercizio finanziario sociale corrisponde all'anno solare. Il bilancio e il rendiconto annuale corredati da una relazione dovranno essere redatti entro il 30 aprile dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea - su proposta della Consulta dei Presidenti - entro il 30 giugno.

Articolo 15

Il patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili, immobili e valori che le appartengono per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo.

Articolo 16

Le entrate della Associazione sono costituite oltre che dalle quote di iscrizione e annuali degli Associati, anche dai proventi di attività o iniziative promosse dalla Associazione e da qualsiasi altro provento o contributo.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 17

L'Assemblea potrà deliberare la messa in liquidazione della Associazione con la maggioranza prevista dall'Articolo 10; in tal caso dovranno essere nominato dal Consiglio Direttivo uno o più liquidatori, che avranno tutti i poteri. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità sentito l'organo di controllo.

Articolo 18

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia.

F.to: Emanuele Scarfiotti

F.to: Giorgio Gatti

F.to: Leonardo Ceoldo

F.to: Antonio Buccioni



F.to: Paolo Casalena
F.to: Giovanni Malagò
F.to: Massimo Ozzola
F.to: Luca AMATO - Notaio

**IO SOTTOSCRITTO NOTAIO CERTIFICO CHE QUESTA COPIA -
SCRITTA SU SETTE FOGLI - E' CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO A NORMA DI LEGGE.
ROMA, 23 GIUGNO 2006**



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the center of the page. Below the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "AMATO LUCA" and "ROMA" and features a central emblem. The signature overlaps the seal.